



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**(ASE 42/2019) PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA “RICOLLOCAZIONE DEL POLO GENOVESE DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA NEL PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI ERZELLI”**

**Intervento finanziato nell’ambito del Patto della Città con risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020.**

**CIG: 8080281AD0 CUP D39F17000120001**

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si porta a conoscenza la risposta fornita al seguente quesito posto all’ente appaltante da parte di un soggetto interessato a detta procedura:

**Domanda:**

Con riferimento alla gara in oggetto si richiede un chiarimento in merito all’obbligatorietà della cauzione provvisoria. Per i servizi di supporto al RUP, di cui fa parte la verifica del progetto, l’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) al comma 10 del D. Lgs. 50/2016 specifica che “il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.” Ciò viene confermato anche nelle Linee Guida n. 1 di ANAC, che, al paragrafo 4.1 prevedono che “la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva”.

**Risposta:**

L’art. 93 del Codice Appalti (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) disciplina le garanzie per la partecipazione alla procedura di gara e segnatamente la cauzione provvisoria. Al comma 10 del medesimo articolo si chiarisce che “*Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento*”. Tale disposizione finale consente una deroga all’obbligo generalizzato di accompagnare l’offerta con una garanzia provvisoria diretta a coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto riconducibile all’affidatario ovvero l’adozione di informazione antimafia interdittiva nei confronti del medesimo. Essa si applica in tre casi, concernenti l’affidamenti di questi servizi: (i) incarico di progettazione; (ii) incarico per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento; (ii) incarico di supporto al RUP. Nella fattispecie oggetto della gara indetta dalla scrivente Università degli Studi non ricorre uno di detti servizi, ma l’affidamento di un servizio esterno di verifica, ai sensi del d.lgs. 50/2016, del progetto esecutivo relativo alla ricollocazione del polo genovese di ingegneria nel Parco scientifico tecnologico di Erzelli. Pertanto non trova applicazione la deroga del comma 10.

Il Responsabile del Procedimento

05 NOV 2019